



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Servizio di noleggio con conducente destinato a studenti del Liceo Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino

CPV 60172000-4

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

La Città Metropolitana di Firenze ha necessità di affidare un servizio di trasporto di persone con conducente per 52 studenti del Liceo Enriques Agnoletti ubicato a Sesto Fiorentino, in via Ragionieri 47, che per il periodo settembre-dicembre 2021, utilizzeranno la succursale di detto Liceo posta nel Comune di Campi Bisenzio, in via Garcia Lorca 1/3.

Nel servizio si intendono comprese tutte le prestazioni, le forniture e gli oneri relativi ai veicoli, materiali di consumo, carburanti, manutenzioni ordinarie e straordinarie agli automezzi, assicurazioni, tasse di proprietà, oneri e costi per eventuale accesso a ZTL, risorse e tutto quanto necessario all'esecuzione del trasporto degli utenti che usufruiscono dei servizi oggetto del presente Capitolato.

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi devono essere erogati dal lunedì al venerdì, con calendario scolastico dal mese di settembre 2021 al mese di Dicembre 2021, salvo eventuale proroga per un massimo di giorni 18. Eventuali modifiche di giorni / orari / scioperi saranno comunicati con almeno 24 ore di anticipo dalla Stazione appaltante.

Gli orari di ingresso e di uscita degli studenti che frequenteranno la sede di Campi Bisenzio del Liceo, dal lunedì al venerdì, sono i seguenti:

- tre giorni dalle ore 8,15 alle ore 13,15
- due giorni dalle ore 8,15 alle ore 14,15.

I servizi oggetto del presente Capitolato non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore, dipendente da fatti naturali (alluvioni, neviccate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.). L'appaltatore si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. Si impegna altresì a collaborare con l'Amministrazione per coordinare l'organizzazione del servizio anche al fine dell'eventuale miglioramento dello stesso.

In caso di sospensione del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, la Stazione appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a suo carico e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 3 CONTRATTO

Nelle more della stipula del contratto, la Stazione appaltante potrà richiedere l'immediata esecuzione del servizio, per ragioni di urgenza, dovendosi garantire il servizio all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

La data di avvio dei servizi che risulterà da apposito verbale.

Alla scadenza del contratto, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

Prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà presentare la documentazione indicata ai successivi articoli. Il contratto sarà sottoscritto con scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto ha ad oggetto servizi di noleggio di automezzi, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non sarà redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

È comunque onere dell'Appaltatore aggiornare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il servizio deve essere eseguito con mezzi propri dell'operatore e/o in noleggio/leasing con proprio personale dipendente, che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. patente di guida di categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio in corso di validità;
2. certificato di idoneità professionale di cui alla normativa vigente (CAP);
3. iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
4. possesso di idoneità psicofisica, alla conduzione del mezzo, attestato da apposita certificazione medica.

Sarà cura e responsabilità dell'operatore verificare la permanenza dei predetti requisiti senza soluzione di continuità durante l'intero svolgimento del rapporto contrattuale.

Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le proprie generalità e la denominazione della Ditta appaltatrice del servizio;
- dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione all'Appaltatore, alla Stazione appaltante e al Liceo di ogni imprevisto eventualmente occorso (incidente, avaria dell'automezzo, ecc.). Qualora si verificassero tali situazioni, e per ogni altro motivo di emergenza, il personale non dovrà abbandonare il mezzo e i passeggeri.

Il conducente dovrà inoltre:

- per eventuali ritardi dovuti a cause imprevedibili, avvertire tempestivamente la Stazione appaltante e l'Appaltatore;
- non prendere ordini da estranei nell'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di Polizia per motivi di sicurezza;
- mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla Appaltatore che provvede a formalizzare, mediante comunicazione alla Stazione appaltante, fatti e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio;
- osservare nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto delle persone ed un contegno, sempre e comunque decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti;
- regolare la salita e la discesa degli studenti, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.

Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi osservano le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della Strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo, bere bevande alcoliche o assumere sostanze che compromettano la lucidità alla guida;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione appaltante per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo.

L'Appaltatore è obbligato inoltre:

- a consegnare almeno dieci giorni lavorativi prima della stipula del contratto, l'elenco nominativo del personale abilitato al servizio, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco;
- a sostituire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte della Città metropolitana il personale che, per seri e giustificati motivi, risulti non idoneo all'espletamento del servizio e/o che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia tenuto un comportamento non consono all'incarico ricoperto.

L'Appaltatore è responsabile di tutte le attività accessorie all'esecuzione del servizio ed in particolare:

- della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati;
- della sicurezza, pulizia ed efficienza operativa dei mezzi;
- della revisione periodica dei veicoli utilizzati in conformità della vigente normativa;
- della rimessa dei veicoli negli spazi di sua proprietà/disponibilità.

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a carico dell'Appaltatore, che deve dare comunicazione entro 24 ore al Responsabile del procedimento di tutti gli incidenti verificatisi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche nel caso non vi sia stato alcun danno.

Per le responsabilità dell'Appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C. precisando che si intendono avvenuti durante il servizio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie od accessorie ed eventuali del trasporto quali le soste e le fermate.

Durante lo svolgimento del servizio il personale addetto alla guida deve mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla Stazione appaltante.

In caso di sciopero del personale, l'Appaltatore deve provvedere a darne preavviso al Responsabile del procedimento, almeno 24 ore prima. In tal caso il corrispettivo non sarà erogato per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.

In caso di incidenti, malattie del personale od altro, l'Appaltatore deve provvedere a proprie cure e spese a garantire il servizio senza provocare disagi o ritardi.

Nel caso in cui, anche durante una corsa, per sopraggiunte avarie, imprevisti o guasti meccanici in genere, gli automezzi non potessero essere utilizzati, l'Appaltatore dovrà avvisare immediatamente la Stazione appaltante e, a propria esclusiva cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Città metropolitana, dovrà assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi ovvero assicurare comunque il servizio mediante ditta autorizzata al trasporto di persone. In tali casi imprevisti che portano all'urgenza di impiegare (momentaneamente) un veicolo diverso da quello dichiarato, l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione sopra indicata entro la giornata o, al massimo, entro il successivo giorno lavorativo.

Qualora si dovessero verificare più di 3 (tre) avarie al medesimo automezzo, tali da richiedere un veicolo sostitutivo o comunque il trasporto dei viaggiatori su automezzo diverso, nell'arco di un periodo di 30 giorni, sarà facoltà della Stazione appaltante richiedere la sostituzione definitiva dell'automezzo con uno avente le medesime caratteristiche.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al trasporto unicamente degli aventi diritto.

Ai fini del monitoraggio dei servizi, al termine di ogni mese, in occasione della emissione della fattura l'Appaltatore dovrà inviare, un report relativo all'utilizzo degli automezzi e al numero degli studenti trasportati.

Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del servizio per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Per tutta la durata contrattuale devono essere impiegati veicoli sempre in regola con gli aggiornamenti degli standard previsti dalla normativa europea in materia di inquinamento atmosferico, regolarmente immatricolati per servizio di noleggio con conducente, muniti delle necessarie autorizzazioni e dotati ove necessario di permesso per l'accesso alla ZTL.

I mezzi dovranno essere sicuri e confortevoli, dotati di impianto di climatizzazione e dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale e trasporto collettivo. Dovranno essere in possesso delle dotazioni minime previste dal D.M. 18/04/1977 e s.m.i. in materia di protezione antincendio (estintori), e di Primo soccorso (cassetta pronto soccorso);

Copia dei certificati di circolazione dei mezzi adibiti al servizio dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante almeno cinque giorni lavorativi prima della stipula del contratto.

Per ogni veicolo adibito al servizio di trasporto in oggetto l'Appaltatore deve essere in possesso di Polizza Assicurativa RCA, RCT e RCO; ciascuna polizza deve avere una copertura pari almeno al doppio rispetto ai massimali minimi previsti per legge per la polizza RCA. Resta ferma per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, l'intera responsabilità dell'Appaltatore che dovrà rispondere per intero dei sinistri che possono colpire i trasportati esonerando la Stazione appaltante da ogni addebito civile e penale. Tale assicurazione dovrà coprire anche la copertura infortunio in salita e discesa dai mezzi degli utenti. L'Appaltatore dovrà consegnare, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, copia delle polizze attestanti l'adempimento dei predetti obblighi.

I mezzi impiegati nel servizio devono essere sottoposti giornalmente ad una completa pulizia interna ed esterna, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid 19, e mantenuti in costante stato di manutenzione e funzionalità, attraverso, sia interventi periodici programmati, sia prestazioni a carattere straordinario, qualora se ne ravvisi la necessità. La Stazione appaltante si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sul veicolo, sul suo conducente e sullo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che dell'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene i relativi oneri.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 6 RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente. Qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, agli studenti trasportati, dovrà essere risarcito direttamente dall'Appaltatore che, comunque, dovrà esonerare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento all'art. 41, comma 4 del suddetto Decreto, relativo alla verifica delle condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Ai fini di quanto sopra stabilito, l'Appaltatore del servizio dovrà impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta della Città metropolitana. L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti al servizio previsto nel presente Capitolato.

ART.7 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione.

L'Appaltatore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di verifica delle prestazioni erogate, che attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l'avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

ART. 8 SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Dirigente della Direzione Patrimonio e T.P.L., Responsabile Unico del procedimento che dirigerà l'esecuzione del contratto, controllando la qualità delle prestazioni avvalendosi dei collaboratori che saranno nominati prima della stipula del contratto.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il nominativo del responsabile del servizio che avrà il compito di controllare l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall'affidamento e di garantirne la continuità operativa e al quale la Stazione appaltante potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Rup, ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, controlla, congiuntamente ai collaboratori nominati, che il servizio venga o eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei servizi svolti, si procede all'applicazione delle penali con le modalità previste nell'art.11.

Il Rup può comunicare l'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora l'applicazione delle penali sia complessivamente di importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di applicazione di penali, il relativo importo sarà trattenuto al momento del pagamento dell'importo fatturato.

Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture viene effettuato con cadenza mensile. Le fatture devono essere inviate in formato elettronico alla Stazione appaltante – codice univoco ufficio (C.U.U.) 7JN1MF - che ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Unitamente alla fattura l'Appaltatore dovrà inviare via mail al Rup il report di cui al precedente articolo 4 per il riscontro dei servizi svolti da cui risultino i giorni di svolgimento dei servizi e i prezzi delle tariffe giornaliere offerti.

La Stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell'art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, che identifica l'affidamento del servizio. Al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, dovrà essere riportato nella stessa il riferimento all'impegno contabile di spesa comunicato dall'Ente.

L'Indice delle pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito a questo Ente il Codice Univoco dell' Ufficio UF4TAE che deve essere indicato obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Codice IPA: cmfi

Codice Univoco ufficio: UF4TAE

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge 136/2010, indicato dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del D.U.R.C..

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 PENALI

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la Stazione appaltante applica le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nelle comunicazioni previste all'art. 4) del presente Capitolato, una penale pari all' 0,50% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b) in caso di ritardo rispetto ai tempi di comunicazione di tutti gli incidenti verificatesi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche nel caso non vi sia stato alcun danno, una penale pari allo 0,25% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- c) in caso di ritardo rispetto ai tempi di comunicazione di utilizzo temporaneo di un veicolo diverso da quello dichiarato una penale pari allo 0,25% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- d) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti dall'articolo 4 del presente capitolato per la sostituzione del personale che, per seri e giustificati motivi, risulti non idoneo all'espletamento del servizio e/o che,

durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia tenuto un comportamento non consono all'incarico ricoperto, verrà applicata una penale pari allo 0,25% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

f) in caso di ritardo nella consegna della documentazione prevista dall'articolo 4 in caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello dichiarato per sopraggiunte avarie, imprevisti o guasti meccanici in genere, verrà applicata una penale pari allo 0,25% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Saranno inoltre applicate le penali per le seguenti cause di inadempimento:

1. in caso di segnalazione da parte dell'utenza di due reclami nell'arco del mese, una penale pari a 200 euro;
2. in caso di segnalazione di 3 reclami nell'arco del mese da parte dell'utenza, una penale pari a 300 euro;
3. in caso di segnalazione di oltre 3 reclami nell'arco del mese da parte dell'utenza, una penale base pari a 300 euro maggiorata di 100 euro per ogni reclamo oltre il terzo.
4. nel caso di comportamento scorretto o lesivo da parte dell'autista riguardante l'incolumità, la moralità e la personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale non per motivi di emergenza, velocità pericolosa etc.) segnalata alla Stazione appaltante, anche dagli utenti del servizio, una penale pari a 500 euro e, alla terza infrazione rilevata nei confronti dello stesso autista, potrà essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio ai sensi del precedente art. 4;
5. in caso di mancato servizio senza un giustificato motivo o per causa di forza maggiore: una penale pari a 500 euro per ciascuna mezzo che non sarà messo a disposizione, fatta salva la facoltà di cui al successivo art. 12.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e comunicato all'Appaltatore ai fini dell'emissione della fattura, e sono applicate sull'importo fatturato in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti all'Appaltatore.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente all'Appaltatore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti all'Appaltatore.

Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti da parte del RUP.

A tal fine, il RUP fissa un termine non inferiore a 5 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, ovvero dalla data di ricezione del reclamo, entro il quale l'Appaltatore deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, l'Appaltatore non invii le proprie controdeduzioni o queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP comunicherà l'applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti all'Appaltatore.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e la Stazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod.civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 13.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla Stazione appaltante, il diritto all'applicazione della penale.

ART. 12 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELL'APPALTATORE

Nelle ipotesi di all'art. 11 punto 5) , oltre all'applicazione delle penali di cui al medesimo articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad affidare il servizio stesso a terzi in danno dell'Appaltatore inadempiente.

A quest'ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore inadempiente.

Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di due giorni, la Stazione appaltante ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nel successivo art. 13.

In caso di sciopero del personale addetto alla guida, proclamato dalle Organizzazioni sindacali, la Stazione appaltante opererà sul prezzo dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato. Il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento i prezzi stabiliti in offerta.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
- d) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la Stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all'Appaltatore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di manifestazione di interesse, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

ART. 16 SUBAPPALTO

L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni vigenti al momento della richiesta,, previa autorizzazione da parte della Stazione appaltante, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di manifestazione di interesse per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subAppaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, l'Appaltatore deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il subAppaltatore presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmette altresì:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- b) la dichiarazione del subAppaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. **Considerata dunque la data di avvio del servizio, coincidente con l'avvio dell'anno scolastico, essendo indispensabile garantire fin dal primo giorno il trasporto degli studenti, l'Appaltatore è obbligato a garantire comunque direttamente il servizio nelle more dell'autorizzazione al subappalto.**

ART. 17 CONTROVERSIE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Firenze.

ART. 18 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.lgs n. 50/2016 e dalla specifica normativa di settore.